



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Prot. n. 360/2020

Roma 23 marzo 2020

Circolare 37/2020

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP
e, p.c. ai Presidenti delle Commissioni d'Albo
ai Componenti del Comitato centrale

Oggetto: **decreto legge n.18/2020 “CURA ITALIA”.**

Gentili Presidenti,

nella presente circolare, verranno sintetizzate le novità contenute nel [D.L. n. 18/2020 c.d. “CURA ITALIA” pubblicato nella G.U. n.70 del 17 marzo 2020](#), che possano in qualche modo interessare gli iscritti artt. 23; 24; 25; 27; 54 e 63 e gli Ordini artt.13; 73; 102 e 107. Per interesse generale è stato analizzato anche l'art. 68.

Si precisa che gli stessi potrebbero essere oggetto di modifica o di ulteriori interventi chiarificatori, in tal caso ne daremo tempestiva comunicazione.

✓ **(art 23; art. 25) Congedi familiari straordinari per coronavirus o voucher baby - sitting**

Per il sostegno alle famiglie sono stati previsti in modalità alternativa, a partire dal 5 marzo 2020, congedo familiare straordinario retribuito o *voucher baby sitting*, nel limite di spesa previsto.

Possono usufruirne i seguenti soggetti con figli fino a 12 anni o disabili senza limiti di età:

- dipendenti pubblici e privati;
- iscritti gestione separata;
- autonomi iscritti gestione INPS.

SOSTEGNO FAMIGLIE CON FIGLI (MODALITA' ALTERNATIVE)			
CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO	FAMILIARE	VS	VOUCHER BABY SITTING
<ul style="list-style-type: none">· 15 gg con indennità al 50%· Possibile trasformazione di congedi familiari già incorso			<ul style="list-style-type: none">· Corresponsione di bonus per acquisto di servizi <i>baby sitting</i> per un massimo di 600 euro



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

<ul style="list-style-type: none"> Subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario strumenti di sostegno o disoccupato o non lavoratore 	<ul style="list-style-type: none"> Che aumenta ad un massimo di 1.000 euro per i seguenti soggetti del personale sanitario appartenenti alla categoria dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, TSRM, e operatori sociosanitari.
	<p><i>La domanda è presentata tramite canali telematici <u>dell'INPS</u> e secondo modalità tecniche operative che saranno comunicate in un secondo tempo.</i></p>

Per gli stessi soggetti indicati in precedenza ma con figli fino a 16 anni viene concesso un congedo non retribuito (senza indennità), per tutta la durata di chiusura delle scuole, ma con diritto alla conservazione del posto.

✓ **(art 24;) Permessi retribuiti legge 104/1992**

L'art. 24 prevede un'estensione della durata dei permessi retribuiti legge 104/92 per ulteriore complessive 12 giornate, da fruire nel bimestre marzo/aprile 2020, nel limite di spesa.

✓ **(art 27) Indennità professionisti e lavoratori co.co.co**

È riconosciuta un'indennità *una tantum* di importo pari a 600 euro in favore delle seguenti categorie:

- liberi professionisti titolari di partita IVA e lavoratori titolari di rapporti co.co.co

Le condizioni per usufruire sono le seguenti:

- sia la Partita IVA sia i rapporti Co.co.co devono essere attivi alla data del 23 febbraio 2020;
- iscritti alla Gestione separata;
- non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme obbligatorie previdenziali obbligatorie.

INDENNITA'	
SOGGETTI	CONDIZIONI
<ul style="list-style-type: none"> Professionisti Titolari di P.IVA Lavoratori titolari di rapporti co.co.co 	<ul style="list-style-type: none"> P.IVA e rapporto co.co.co attivo alla data del 23/02/2020 Iscrizione Gestione Separata INPS No pensione No iscrizione ad altra forma previdenziale obbligatoria.
<p><i>Le indennità sono erogate <u>dall'INPS</u>, previa domanda aperta per tutti con un giorno di inizio, comunque nel limite di spesa complessivo di 170 milioni di euro.</i></p>	



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

✓ *(art. 54) Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”*

ATTUAZIONE DEL FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI “PRIMA CASA”		
SOGGETTI		AGEVOLAZIONI
<ul style="list-style-type: none">· Lavoratori autonomi· Liberi professionisti	Pagamento delle rate relative al mutuo per l'acquisto della prima casa	Estensione per 9 mesi dalla entrata in vigore del decreto, della possibilità di accesso al Fondo di Solidarietà mutui “prima casa” Necessaria una autocertificazione del calo del fatturato.
Non è necessaria la presentazione dell'indicatore ISEE Il mutuo, al momento della presentazione della domanda, deve essere in ammortamento da almeno un anno.		

✓ *(art. 63) Premio ai lavoratori dipendenti*

Il Decreto prevede un premio per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro, a favore dei lavoratori dipendenti con reddito complessivo da lavoro dipendente nell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro.

Il premio non concorre alla formazione del reddito ed è ragguagliato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo.

Il premio è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro, ed erogato a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile, e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione.

✓ *(art. 13) Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali*

Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, in deroga a quanto stabilito art. 49 e 50 del DPR 394/199, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea. Gli interessati devono presentare istanza, corredata da un certificato di iscrizione all'Albo del Paese di provenienza, alle regioni o province autonome che possono procedere al reclutamento temporaneo.



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

✓ ***(art. 73) Semplificazioni in materia di organi collegiali (comma 2)***

Nell'ottica di agevolare, temporaneamente durante il permanere dello stato di emergenza, lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, si prevede la possibilità di effettuare le sedute in videoconferenza, anche nel caso non sia stata regolamentata la modalità telematica; questo a condizione che sia garantita la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

✓ ***(art. 102) Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie.***

Il comma 5 prevede che, limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea, afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT/2) (L/SNT/3) (L/SNT/4), può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo indicazioni al punto 2 [Circ. Ministero della Salute e MUIR del 30 settembre 2016](#).

✓ ***(art. 107) Differimento di termini amministrativo-contabili***

La norma prevede il differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 degli enti e dei loro organisti strumentali.

Benché gli Ordini non siano richiamati in maniera esplicita, salvo eventuali successivi chiarimenti, si può applicare agli stessi l'art. 107 e pertanto slittare il termine ordinario per l'approvazione dei consuntivi relativi all'annualità 2019 alla data del 30 giugno 2020.

✓ ***(art. 68) Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente di riscossione.***

L'articolo prevede (comma 1) la sospensione dei termini di versamento, scadenti tra 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché gli avvisi di accertamento esecutivo emessi dall'Ade e degli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.

I versamenti pertanto devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

Per ora, salvo ulteriori chiarimenti o inclusioni, sono esclusi gli Avvisi Bonari inviati dall'Agenzia delle entrate.

Il comma 3 prevede inoltre il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo alla c.d. "rottamazione ter", nonché del termine del 31 marzo 2020 del c.d. "saldo e stralcio".



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

SOGGETTI	ATTIVITA'	PROVVEDIMENTO
· Tutti i contribuenti	Termini dei versamenti derivanti da: - cartelle pagamento emesse Agenzia riscossione - avvisi di accertamento esecutivi dell'Ade - avvisi di addebito INPS	Versamento in un'unica soluzione entro il 30.06.2020
· Tutti i contribuenti	c.d. Rottamazione ter	Differimento al 31.05.2020 del termine di versamento previsto per il 28 febbraio 2020
· Tutti i contribuenti	c.d. saldo e stralcio	Differimento al 31.05.2020 del termine di versamento previsto per il 31 marzo 2020

Cordiali saluti.

Il Segretario

Il Tesoriere

**Il Consigliere
con delega alla
formazione Universitaria**

Il Presidente

Barbara Pelos

Teresa Calandra

Danilo Pasini

Alessandro Beux